

Direzione Relazioni Industriali

Nota illustrativa

DECRETO COESIONE (DL N. 60/2024):

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Esoneri contributivi per nuove assunzioni

ART. 21

INCENTIVI
ALL'AUTOIMPIEGO
NEI SETTORI
STRATEGICI PER LO
SVILUPPO DI NUOVE
TECNOLOGIE E LA
TRANSIZIONE
DIGITALE ED
ECOLOGICA

Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto interministeriale richiamato al comma 4, operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale esonero non si applica ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 216/23.

Le imprese avviate ai sensi delle norme possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

Il predetto DM definisce anche criteri e modalità di accesso ai suddetti benefici.

Per i datori di lavoro che si avvalgono di tale esonero, per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

I benefici contributivi suddetti sono riconosciuti nei limiti di spesa autorizzata richiamati al comma 7.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, fornendo i relativi risultati al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.



ART. 22

BONUS GIOVANI

Per i datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In particolare, tale esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, il medesimo esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

L'esonero in esame spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero stesso. La norma, allo stato, non specifica se l'esonero è previsto solo per i mesi in cui l'esonero è ancora da usufruire.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nel limite di spesa di:

- 34,4 milioni di euro per l'anno 2024;
- 458,3 milioni di euro per l'anno 2025;
- 682,5 milioni di euro per l'anno 2026;
- 254,1 milioni di euro per l'anno 2027.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Se dall'attività di monitoraggio emergesse, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non potrà procedere all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 216/2023.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero in esame, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale



imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'esonero stesso.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero.

<u>L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</u>

ART. 23

BONUS DONNE

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della ZES, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della specifica spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In particolare, tale beneficio si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Per beneficiare della misura in esame, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'esonero in esame non si applica ai rapporti di apprendistato.

I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nel limite di spesa di:

- 7,1 milioni di euro per l'anno 2024;
- 107,3 milioni di euro per l'anno 2025;
- 208,2 milioni di euro per l'anno 2026;
- 115,7 milioni di euro per l'anno 2027.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Se dall'attività di monitoraggio emergesse, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non potrà procedere all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici in esame.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la



maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 216/2023.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero in commento, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero.

ART. 24

BONUS ZONA
ECONOMICA SPECIALE
UNICA PER IL
MEZZOGIORNO

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, per i datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa a tal fine autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale esonero è riconosciuto esclusivamente ai <u>datori di lavoro privati che occupano fino</u> a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità <u>produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni</u>.

L'esonero stesso spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione medesima, hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi. L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione agevolata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del medesimo esonero.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, l'agevolazione in esame spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, <u>non</u> abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero qui esaminato <u>o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo</u>, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero stesso e il conseguente recupero di quanto già fruito.

I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nel limite di spesa fissato dal comma 7 dell'art. 24. Qualora dall'attività di monitoraggio (affidata all'Inps) emergesse, anche in via prospettica, il raggiungimento di tali limiti, l'Istituto non potrà procedere all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni di accesso ai benefici stessi.

L'esonero <u>non è cumulabile</u> con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed <u>è compatibile</u>, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 216/2023.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero in esame, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'esonero stesso.



Con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, sono definite le modalità attuative dell'esonero.

<u>L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea</u>.

ART. 26

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA - SIISL Il Ministero del lavoro, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame definisce, tra l'altro, le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) le posizioni vacanti all'interno dei loro organici.

All'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.

A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.

A ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro.

ART. 27

RICONVERSIONE DEL
PERSONALE
DIPENDENTE DELLE
GRANDI IMPRESE IN
CRISI. ISTITUZIONE
DELLA CABINA DI
REGIA PER IL FONDO
EUROPEO DI
ADEGUAMENTO ALLA
GLOBALIZZAZIONE PER
I LAVORATORI ESPULSI
DAL LAVORO

I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità, possono chiedere al Ministero del lavoro l'attivazione della Cabina di regia, istituita a partire dal 1º luglio 2024 e coordinata dal medesimo dicastero, secondo le modalità indicate con decreto ministeriale adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, con cui sono altresì definiti composizione e modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione alla Cabina di regia stessa.

La Cabina di regia è istituita nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

Per quanto non riportato, si rinvia al decreto in esame.